

Scissione di associazione professionale e incasso dei crediti in STP: niente ritenuta d'acconto sui compensi "pregressi" | Obblighi informativi verso i sostituti e gestione delle ritenute indebitamente operate

Con [risposta ad interpello n. 21 del 28 gennaio 2026](#) l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nell'ipotesi di una "scissione totale asimmetrica trasformativa" di un'associazione professionale, i crediti relativi a prestazioni professionali rese e fatturate dall'associazione, ma trasferiti e incassati dalla neocostituita STP, non scontano la ritenuta d'acconto quando il soggetto percettore, per effetto della riorganizzazione, assume la veste di società di capitali e produce reddito d'impresa.

La fattispecie: crediti "pregressi" dell'associazione incassati dalla STP

Il caso prende le mosse da una associazione professionale (avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro)

oggetto di scissione, con confluenza di parte dell'attività e di un ammontare di crediti nella STP, i cui soci sono esclusivamente i professionisti già soci dell'associazione appartenenti all'area "commercialisti e consulenti del lavoro". La STP prosegue l'attività professionale ricevuta per effetto della scissione e incassa i crediti trasferiti.

L'istante ha chiesto se, al momento del pagamento alla STP, i clienti sostituiti d'imposta dovessero operare la ritenuta del 20 per cento ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973 e se la STP potesse scomputare tali ritenute dall'IRES.

Il perno interpretativo: art. 177-*bis* (comma 4) TUIR e passaggio da "cassa" a "competenza"

L'Agenzia inquadra l'operazione nel perimetro dell'art. 177-*bis* TUIR, che disciplina le operazioni straordinarie connesse alle attività professionali e, soprattutto, detta le regole per evitare salti o duplicazioni d'imposta nel passaggio da un periodo in cui il reddito è determinato "per cassa" (lavoro autonomo) a uno "per competenza" (impresa). In tale logica, i componenti non ancora tassati in capo al soggetto "professionale" concorrono al reddito del soggetto "impresa" al momento della manifestazione finanziaria: tipicamente, il credito non incassato al momento della trasformazione/riorganizzazione rileva quando viene incassato dalla STP.

Questo passaggio è centrale: Il comma 4 dell'art. 177-*bis* "sposta" la tassazione dei crediti non ancora incassati, ma non "cristallizza" la natura del reddito come lavoro autonomo; al contrario, li fa concorrere al reddito d'impresa della STP al momento dell'incasso.

Ritenuta d'acconto: conta il percettore al pagamento, non l'origine del credito. Niente ritenuta su crediti professionali dell'associazione incassati dalla STP post-scissione

Richiamando il primo comma dell'art. 25 D.P.R. n. 600/1973, i tecnici di Via Giorgione ribadiscono che la ritenuta si applica ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo «*all'atto del pagamento*», mentre non deve essere operata per prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.

Nel caso di specie, i compensi – pur derivando da prestazioni rese e fatturate dall'associazione (con evidenza della ritenuta in fattura) – vengono percepiti **dopo** la scissione da un soggetto che ha mutato veste giuridica **in società di capitali**, e quindi non produce più redditi di lavoro autonomo ma redditi d'impresa. Ne consegue che quei pagamenti non vanno assoggettati a ritenuta d'acconto ex art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Adempimenti conseguenti: comunicazione della STP e pagamento "lordo". Se la ritenuta viene comunque applicata: scomputo dall'IRES

Nella **risposta**, per consentire ai clienti/sostituti d'imposta di adempiere correttamente, l'Agenzia precisa "considerati gli obblighi del sostituto d'imposta ..., è necessario che la **STP rilasci ai clienti/sostituti d'imposta un'apposita dichiarazione per informarli dell'operazione di scissione e della circostanza che il soggetto percettore, a seguito di detta operazione, non rientra tra i soggetti nei cui confronti si applica la ritenuta d'acconto**. I clienti dovranno, quindi, corrispondere alla STP i compensi

fatturati dall'Associazione per l'intero importo, al lordo della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973. Qualora i clienti/sostituti d'imposta, anche a seguito della comunicazione, provvedano al pagamento dei compensi alla STP, al netto della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, **la STP potrà scomputare le ritenute subite dall'imposta dovuta a titolo di IRES**".

Conclusioni

La [risposta n. 21/2026](#) afferma un principio di coerenza sistematica: il nuovo art. 177-bis TUIR evita disallineamenti impositivi nel passaggio tra regimi, ma la disciplina delle ritenute resta ancorata al momento del pagamento e alla natura del reddito del percettore (impresa/IRES), con conseguente irrilevanza della qualificazione "professionale" della prestazione originaria ai fini dell'art. 25 D.P.R. n. 600/1973.

La [Risposta a interpello n. 21 del 28 gennaio 2026](#), qui analizzata, è già stata acquisita e utilizzata per l'addestramento/aggiornamento dell'agente AI disponibile su ai.finanzefisco.com, così da rendere immediatamente fruibili i relativi chiarimenti nell'AI fiscale aggiornata in tempo reale.

[Link al testo della risposta ad interpello dell'Agenzia delle entrate n. 21 del 28 gennaio 2026](#), con oggetto: OPERAZIONI STRAORDINARIE – Operazioni straordinarie e trasformazioni concernenti società costituite per

l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (società tra professionisti-STP) – Scissione di associazione professionale con trasferimento crediti a STP (società di capitali) – Ritenute su compensi professionali fatturati dall'associazione e incassati dalla STP post-scissione – Coordinamento tra art. 177-*bis* TUIR, comma 4 (continuità e neutralità nel passaggio lavoro autonomo/impresa) e art. 25 D.P.R. n. 600/1973 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo) – Adempimenti conseguenti: comunicazione della STP e pagamento "lordo" di ritenute – Scomputo dall'IRES delle ritenute indebitamente operate – Art. 177-*bis* del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 25 del DPR. 29/09/1973, n. 600 – Art. 10 della L. 12/11/2011, n. 183